

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 423 del 12 aprile 2011

Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canalbianco (ora Consorzio di bonifica Adige Po) - Sistemazione tratto finale Rezzinella - II stralcio - Realizzazione impianto scolmatore di piena - Comune di localizzazione: Costa di Rovigo (RO) - Procedura di V.I.A e approvazione/autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999. Giudizio favorevole di compatibilità ambientale ed approvazione al progetto con prescrizioni e raccomandazioni. Autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Procedura di V.I.A e approvazione/autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999. Autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici.

L'Assessore Arch. Maurizio Conte, riferisce quanto segue:

In data 27/11/2008 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dal Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canalbianco (ora Consorzio di bonifica Adige Po) domanda di procedura di valutazione d'impatto ambientale e approvazione, ai sensi degli artt. 11 e 23 della Legge Regionale n. 10/1999, acquisita con prot. n. 632967/45.07.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale della Regione Veneto, il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, nelle date del 21/04/2009 e del 22/04/2009 rispettivamente sui quotidiani "La Voce di Rovigo" e "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Rovigo, il Comune di Costa di Rovigo (RO).

In data 11/05/2009, lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del S.I.A., presso la sala consiliare del Comune di Costa di Rovigo, come da attestazione acquisita con prot. n. 301183/45.07 del 10/06/09.

Entro i termini non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. 10/99, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

In data 09/10/2009 il gruppo istruttorio della Commissione Regionale V.I.A. incaricato dell'esame del progetto, al fine dell'espletamento della procedura valutativa, ha effettuato un sopralluogo nell'area in cui è previsto l'intervento.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale, in data 24/06/09, la Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi ha trasmesso parere favorevole, formulato il 03/08/09 ed acquisito con prot. n. 441512/45.07 del 13/08/2009.

Con riferimento alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il Servizio Pianificazione Concertata 2 della Direzione Urbanistica ha trasmesso il proprio parere, con nota n.prot. 592871/57.09 in data 27/10/09 e successivamente acquisita al prot. n. 592871/45.07 del 30/10/09.

Il Proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, con note acquisite con prot. n. 29063/45.07 del 19/01/09, con prot. n. 578085/45.07 del 20/10/09 e con prot. n. 584521/45.07 del 22/10/09.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 30/09/2009 ha disposto, ai sensi dell'art. 18 comma 8 della L.R.10/99, la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A. è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con Parere n. 263 del 28/10/2009, **allegato A** del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale

sull'intero progetto in esame, subordinatamente al rispetto di prescrizioni e di una raccomandazione.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai fini dell'approvazione del progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e s.m.i., nella seduta del 28/10/2009, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale reso, esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico ed economico, ha espresso altresì, all'unanimità dei presenti, parere favorevole all'approvazione del progetto, subordinatamente al rispetto di prescrizioni e di una raccomandazione.

In conformità a quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 146 del Dlgs n. 42 del 22.01.2004 " *Codice dei beni culturali e del paesaggio* ", in data 03/11/2010 con nota n. prot. 573931/45.07 gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A hanno trasmesso il parere n. 263 della Commissione Regionale V.I.A e relativi elaborati progettuali alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, richiedendo altresì alla stessa l'espressione del parere, prodromico al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Preso atto che sono decorsi i termini di cui al comma 8 dell'art. 146 del citato Dlgs 42/2004 senza che la Soprintendenza abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente in materia, nella fattispecie la Regione del Veneto, è tenuta ai sensi del comma 9 del medesimo decreto, a provvedere sulla domanda di autorizzazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

VISTO il Dlgs n. 42 del 22.01.2004e succ. mod. e integr.;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 26.03.1999 e succ. mod. e integr.;

VISTA la Legge Regionale n. 63 del 31.10.1994 e succ. mod. e integr.;

VISTO il parere della Commissione Regionale Valutazione Impatto Ambientale n. 263, espresso nella seduta del 28/10/2009;

VISTO il parere n. prot. 592871/57.09, espresso in data 27/10/09 dal Servizio Pianificazione Concertata 2 della Direzione Urbanistica.

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 263 espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 28/10/2009, **allegato A** del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del giudizio di compatibilità ambientale del progetto di "Sistemazione tratto finale Rezzinella - II° stralcio - Realizzazione impianto scolmatore di piena", presentato da Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canalbianco (ora Consorzio di bonifica Adige Po);

2. di esprimere, ai sensi della L.R. n. 10/99, giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l'intervento in oggetto con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al citato parere, **allegato A**;

3. di approvare secondo quanto previsto dall'art. 23 della L.R. 10/99 il progetto di sistemazione del tratto finale Rezzinella - II° stralcio - Realizzazione impianto scolmatore di piena, con le prescrizioni e la raccomandazione di cui al citato parere, **allegato A** del presente provvedimento, fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, prima dell'inizio dei lavori;

4. di rilasciare Autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici, ai sensi del comma 9 dell'art. 146 del Dlgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

5. di comunicare il presente provvedimento al Consorzio di bonifica Adige Po, con sede legale in Piazza Garibaldi, 8, in Comune di Rovigo (Ro), alla Provincia di Rovigo, al Comune di Costa di Rovigo (Ro), all'Area tecnico-scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo, alla Direzione regionale Difesa del Suolo, alla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, alla Direzione regionale Urbanistica ;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

7. di stabilire che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.